

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 3

“PIANIFICAZIONE, REGOLAZIONE ED USO DELLE ACQUE”

\*\*\*

### IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo statuto della Regione Siciliana approvato con Decreto Legislativo 15/05/1946 n. 455 convertito con Legge Costituzionale 26/02/1948 n. 2;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 30/07/1950 n. 878 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di opere pubbliche) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTE** le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
- VISTI** il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modifiche e integrazioni nonché il Regio Decreto 14/08/1920 n. 1285 (Approvazione del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche);
- VISTA** la Legge Regionale 08/07/1977 n. 47 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 18/04/1981 n. 67 disciplinata dall'articolo 6 della Legge Regionale 24/08/1993 n. 24 (Riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali), di recepimento del Decreto Legislativo 22/06/1991 n. 230;
- VISTO** il Decreto Legislativo 2 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche) recepito con Legge Regionale 15 marzo 1994 n. 5;
- VISTA** la Legge 05/01/1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 18/02/1999 n. 238 recante disposizioni per l'attuazione di disposizioni in materia di risorse idriche;
- VISTO** il Decreto Legislativo 11/05/1999 n. 152 recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento;
- VISTA** la Legge Regionale 15/05/2000, n. 10 recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;
- VISTO** il Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);



- VISTA** la Legge Regionale 16/12/2008 n. 19 (Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il regolamento di attuazione del titolo II della Legge Regionale 16/12/2008 n. 19 emanato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana 05/12/2009 n. 12;
- VISTO** il protocollo di legalità stipulato in data 23/05/2011 tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, le Prefetture delle province siciliane e Confindustria Sicilia;
- VISTO** il Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 20/04/2012 n. 167/Serv.5°/S.G. (Approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti della Regione Siciliana);
- VISTO** il Decreto del Dirigente del Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti 16/12/2015 n. 2456/DAR con il quale sono stati aggiornati i "Canoni demaniali unitari relativi all'uso di acqua pubblica e relativi importi minimi per ciascuna tipologia d'uso", per gli anni 2016 e 2017;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 24/05/2016 n. 3076 con il quale è stato conferito al dott. Maurizio Pirillo l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 14/06/2016 n. 12 (Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni);
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti 18/07/2016 n. 1065 con il quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Dragotta l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio 3 "Pianificazione, regolazione ed uso delle acque", con la medesima decorrenza;
- VISTA** la Legge Regionale 9 maggio 2017, n. 9 (Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019);
- VISTA** la Deliberazione n. 187 del 15 maggio 2017 della Giunta Regionale ( Legge di stabilità regionale 2017 e Bilancio di previsione per l'esercizio 2017 e per il triennio 2017-2019. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1-9.2 Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017);
- VISTA** l'istanza assunta in data 09/08/2000 al protocollo n. 6694 dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, con la quale la ditta D'Angelo Salvatore nato a Villafrati il 08/12/1941 e Truisi Domenica nata a Licata il 12/11/1948, hanno chiesto la concessione preferenziale, ai sensi del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775, per la derivazione di l/s 0,08 di acqua dal pozzo sito in località Troccono-Faia-Scifitelli fg. 71 part. 68 del comune di Licata per l'irrigazione di una superficie di ha 0.39.55;
- VISTA** l'istanza assunta in data 19/10/2011 al protocollò n. 211667 dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento e corredata di progetto a firma dott. agr. G. Montana con la quale la ditta Moscato Natale nato a Licata il 20/06/1968 C.F. MSCNTL68H20E573X e Graci Maria nata a Licata il 28/09/1973 C.F. GRCMRA73P68E573G entrambi residenti a Licata in via F. Cannarella n. 12, hanno chiesto di subentrare nella concessione



preferenziale, ai sensi del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775, per la derivazione di l/s 0,045 di acqua dal pozzo sito in località Troccono-Faia-Scifitelli fg. 71 part. 68 del comune di Licata per l'irrigazione di una superficie di ha 0.39.55, costituita dalle particelle meglio specificate nel disciplinare che al presente si allega costituendone parte integrante;

**VISTO** il parere n. 248/AG 1784 del 28/10/2004 reso dal Dipartimento LL.PP., ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 12 luglio 1993 n. 275, di compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela;

**VISTA** la relazione di compiuta istruttoria istruttoria prot. n. 114863 del 13/07/2015 con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, preso atto che non furono prodotte opposizioni né domande concorrenti e, avuto riguardo alle condizioni locali, alle utenze preesistenti e alla tipologia di derivazione richiesta, esprime il parere che possa assentirsi alla ditta richiedente di derivare dal pozzo sito in località Troccono-Faia-Scifitelli fg. 71 part. 68 del comune di Licata, oggetto dell'istanza, moduli 0,00045 pari a l/s 0,045 di acqua per complessivi metri cubi 1.430 annui, da prelevare nel periodo compreso dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per uso irriguo;

**VISTA** la nota n. 1578 del 15/01/2016 con la quale questo Dipartimento ha approvato gli atti istruttori trasmessi dall'Ufficio del Genio Civile di Agrigento ritenendo pertanto di potere concedere alla ditta istante la concessione a derivare acqua dalla fonte sopra citata in aderenza con le conclusioni istruttorie dello stesso ufficio del Genio Civile;

**VISTO** il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, redatto in conformità a quanto previsto dal Regio decreto 14/08/1920 n. 1285, sottoscritto dalla ditta istante presso l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento dove è stato registrato al n. 12572 di repertorio in data 01/07/2016, e che costituisce parte integrante del presente Decreto;

**CONSIDERATO** che, con riferimento agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni, questo Dipartimento ha richiesto alla competente Prefettura il rilascio della "comunicazione antimafia" ai sensi dell'art. 84 dello stesso Decreto Legislativo;

**VISTA** le note n. PR\_AGUTG\_Ingresso\_0002554\_20170124 del 01/02/2017 e n. PR\_AGUTG\_Ingresso\_0002557\_20170124 del 01/02/2017 con la quale la Prefettura di Agrigento ha comunicato che a carico della ditta istante non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159;

**RITENUTO** di assentire alla ditta istante, ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" approvato con Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 e successive modifiche e integrazioni, la concessione come sopra richiesta;

## DECRETA

**Art. 1** Entro i limiti della disponibilità idrica, fatti salvi i diritti di terzi, è concesso, ai sensi del testo Unico di cui al Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 e successive modifiche e integrazioni, alla ditta Moscato Natale, nato a Licata il 20/06/1968 C.F. MSCNTL68H20E573X e Graci Maria nata a Licata il 28/09/1973 C.F. GRCMRA73P68E573G entrambi residenti a Licata in via F. Cannarella n. 12, di derivare moduli 0,00045 pari a l/s 0,045 di acqua per complessivi metri cubi 1.430 annui dal pozzo sito in località Troccono-Faia-Scifitelli fg. 71 part. 68 del comune di Licata, da prelevare nel periodo compreso dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per uso irriguo;



**Art. 2** La concessione è accordata per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del presente Decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione in premessa citato che al presente si allega costituendone parte integrante e alle condizioni di cui all'art. 17 del Regio Decreto 14/08/1920 n. 1285 che qui si intendono integralmente riportate.

In particolare, come previsto dall'art. 35 del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775, il concessionario corrisponderà alle finanze della Regione Siciliana, di anno in anno anticipatamente, il canone demaniale che per l'anno in corso viene quantizzato in € 12,51 (*diconsi euro dodici/51*).

Per gli anni successivi, l'importo del canone annuo, aggiornato da questo Dipartimento a seguito della pubblicazione periodica, a cura del Ministero dell'Economia, Dipartimento del Tesoro, dei tassi di inflazione programmata (T.I.P.), potrà essere desunto dalle tabelle pubblicate sui siti on line di questo Dipartimento e degli Uffici del Genio Civile.

Il canone sarà dovuto anche se il concessionario non potrà o non vorrà fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'art. 55 del R.D. 11/12/1933 n. 1775.

**Art. 3** L'introito delle somme di cui al precedente art. 2 sarà imputato sul capitolo 2602 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Siciliana per il corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

**Art. 4** Con il presente Decreto è accertato sul capitolo 2602 capo 16 (3010301003), a far data dall'esercizio finanziario 2017 e fino all'esercizio finanziario 2057, l'importo complessivo di € 512,91 (*euro cinquecentododici/91*) da corrispondere in canoni annuali anticipati, determinato per l'anno in corso in € 12,51 (*euro dodici/51*).

I canoni successivi all'esercizio finanziario 2017 verranno adeguati da questo Dipartimento a seguito della pubblicazione periodica dei T.I.P. a cura del Ministero dell'Economia - Dipartimento del Tesoro.

**Art. 5** Con il presente Decreto è riscosso e versato l'importo di € 12,51 (*euro dodici/51*) con riferimento alla quietanza n° 4689 del 15/03/2017.

**Art. 6** Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed al responsabile della pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.

**Art. 7** Dopo l'avvenuta registrazione da parte della Ragioneria Centrale, il presente Decreto sarà trasmesso al Dirigente del Servizio "Ufficio del Genio Civile di Agrigento" che resta incaricato della sua esecuzione con onere di notifica ai soggetti interessati e pubblicazione per estratto sulla G.U.R.S.

**Art. 8** Il presente Decreto sarà efficace dopo la pubblicazione per estratto sulla G.U.R.S.

**Art. 9** Avverso il presente decreto è ammesso ricorso, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, da chiunque vi abbia interesse.

Palermo li **01 GIU. 2017**

Il Funzionario Direttivo  
(*arch. Giulio Sannarando*)

Il Dirigente del Servizio 3  
(*ing. Giuseppe Dragotta*)



Il Dirigente Generale  
(*Don. Maurizio Pirillo*)



Unione Europea

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità

Servizio Provinciale del Genio Civile

AGRIGENTO

C.F. 80012000826

REPERTORIO N°

12572

DEL


01 Luglio 2016

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione della derivazione d'acqua dal pozzo sito nella p.lla n 68 del fg. di mappa 71 in territorio del Comune di Licata C.da Troccono-Faia-Scifitelli richiesta dalla ditta D'Angelo Salvatore C.F. DNG SVT 41T08 L951G nato a Villafrati il 08/12/1941 e Truisi Domenica C.F. TRS DNC 48S752 E573I nata a Licata il 12/11/1948 e residenti entrambi in via Antonelli n° 45 e successiva istanza di Subentro data- ta 19/10/2011 prot. N° 211667 di Moscato Natale, nato il 20/06/1968 a Licata C.F. MSCNTL68H20E573X e Graci Maria C.F. GRC MRA 73P68 E573G nata a Licata il 28/09/1973 e residenti entrambi in via F. Can- narella n° 12

#### ARTICOLO 1

##### Quantità ed uso dell'acqua da derivare.

La quantità di acqua da derivare dal pozzo ubicato nella p.lla n 68 del fg di mappa n 71 località Troccono-Faia-Scifitelli agro di Licata è fis-



sata in moduli. 0,00045 .pari l.sec 0,045 corrispondenti a mc 1430

quantità massima educibile da prelevare nel periodo dal 1 Gennaio al

31 Dicembre di ogni anno, per l'irrigazione di terreno proprio.

## **ARTICOLO 2**

### **Superficie da irrigare**

La superficie da irrigare è di Ha 00.39.55 Le particelle da irrigare sono

quelle segnate sulla planimetria di progetto a firma del Dott. G. Monta-

na che fa parte integrante del presente disciplinare e corrispondono

alle particelle. N°68,69,70 del: foglio di mappa 71 coltivate a semina-

tivo e vigneto

## **ARTICOLO 3**

### **Luogo e modo di presa dell'acqua**

L'acqua viene prelevata dal pozzo, della profondità di ml.4,50 del dia-

metro di cm. 500,00, ubicato nella part.68 del Fg. Di mappa n.71 Le

opere di presa e di adduzione sono costituite da una elettropompa che

alimenta a sua volta l'impianto di irrigazione. Tali opere sono conformi

a quelle descritte nella relazione di progetto a firma del Dott. G.

Montana

## **ARTICOLO 4**

### **Regolazione della portata**

Sotto pena di decadenza della concessione e dell'applicazione delle

sanzioni di legge è fatto obbligo alla Ditta concessionaria di limitare

l'uso dell'acqua alla quantità sopra stabilita e di non estendere l'irriga-

zione oltre la superficie sopra indicata. Resta inteso che l'acqua non

potrà essere per nessun motivo ceduta a terzi L'Ufficio del Genio Civile ha facoltà di procedere in ogni tempo ed a spese della Ditta concessionaria alle operazioni tecniche occorrenti per accertare l'adempimento di quanto sopra e regolare l'utenza stabilendo strumenti limitatori della portata.

#### ARTICOLO 5

##### **Dispositivi per la misurazione dei volumi di acqua edotta**

Su prescrizione dell'Ufficio Istruttore è stato installato, a cura e spese del Concessionario della derivazione, un sistema di misurazione dei volumi derivati in corrispondenza dell'opera di presa al fine di consentire una precisa conoscenza degli utilizzi e delle residue disponibilità d'acqua sul territorio interessato.

Esso consiste nell'installazione di un contatore marca B-Meters matricola 214761-2000 Il misuratore dovrà essere mantenuto in regolare stato di funzionamento. La ditta concessionaria dovrà impegnarsi a consentire, anche senza preavviso, che rappresentanti dell'Ufficio del Genio Civile effettuino visite di controllo e sorveglianza delle apparecchiature installate, dovrà essere riservato all'Ufficio del Genio Civile di Agrigento il diritto di rimuovere tali sigilli, dandone immediata comunicazione all'Ente che li ha apposti, per l'esecuzione delle necessarie verifiche.

I risultati delle misurazioni dovranno essere trasmessi dalla Ditta concessionaria, con cadenza annuale, all'Autorità concedente.

La taratura della strumentazione, che dovrà essere effettuata da

ditta specializzata, dovrà avvenire ogni qualvolta che l'Ufficio del Genio Civile riterrà necessario.

#### ARTICOLO 6

##### **Garanzie da osservarsi**

Saranno a carico della Ditta concessionaria tutte le spese e le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e della tutela della qualità e del buon regime idraulico in modo da garantire l'equilibrio della capacità dell'acquifero in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconoscono prima di iniziare i lavori, quando se venga accertato in seguito.

#### ARTICOLO 7

##### **Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione.**

La concessione di cui trattasi viene fatta senza pregiudizio nei confronti delle concessioni preesistenti e dei diritti di terzi già riconosciuti o che ancora fossero da riconoscere. L'Amministrazione concedente si dichiara estranea ad ogni eventuale litigio e non garantisce la quantità di acqua concessa la quale si potrà ridurre o venir meno del tutto per quelle disposizioni di carattere cautelare atte a garantire l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica naturale dell'acquifero, per evitare i pericoli di intrusione di acque salate o inquinate e per quant'altro sia utile in funzione di controllo per il buon regime delle acque, per i fatti pregiudizievoli esistenti, per carenza idrica, e per l'esigenza di tutela delle qualità e dell'equilibrio stagionale del corpo idrico, delle op-



portunità di risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa idrica, per carenza idrica, per riduzione della portata e per garantire la ricarica della falda acquifera. Per quanto sopra la Ditta concessionaria non potrà richiedere all'Amministrazione concedente indennizzi di sorta per opere eseguite, per mancato raccolto delle colture praticate e per quanto altro possa dipendere da ogni incompatibilità della concessione che viene assentita a totale rischio della ditta concessionaria. La concessione non può essere ceduta ne in tutto ne in parte senza il nulla osta dell'Amministrazione concedente.

#### ARTICOLO 8

##### **Durata della concessione**

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del decreto di concessione.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione, atte a garantire l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica naturale dell'acquifero e ad evitare pericoli di intrusione di acque salate, non ostino superiori ragioni di pubblico interesse e non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti nel territorio, essa sarà rinnovata, con riguardo all'effettivo fabbisogno della superficie da irrigare, dei tipi di colture praticate anche a rotazione, dei relativi consumi medi e dei metodi di irrigazione.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, la Regione ha diritto o di ritenere senza compenso le opere



costruite nel pozzo o di obbligare il concessionario a rimuoverle ed a eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino dei luoghi, nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

#### **ARTICOLO 9**

##### **Canone**

La ditta Concessionaria, oltre ai canoni arretrati di cui al successivo articolo, corrisponderà alle finanze della Regione, di anno in anno anticipatamente, a decorrere dalla data del decreto di concessione l'annuo canone di € 12,33 salvo successive integrazioni, ai sensi dell'art.15 della L.R. 16.04.2003 n.4 e successivi aggiornamenti anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'art.55 del T.U. 1933/n°1775 e s.m.i.

Detto canone potrà essere modificato qualora intervenissero ulteriori disposizioni di legge.

#### **ARTICOLO 10**

##### **Pagamenti e depositi**

Ai fini del presente disciplinare, la Ditta concessionaria ha dimostrato con la produzione di regolari quietanze, di avere effettuato:

a) versamento di € 30,99 come da quietanza VCYL 0077 del 09/10/2014 dovuti per gli scopi di cui al 2 comma dell'art. 7 del T.U. di leggi 11.12.1933 n°1775

b) versamento di € 5,16 sul ccp. n 17770900 intestato alla Cassa Regionale del Banco di Sicilia di Palermo quale tassa di concessione go-

vernativa ai sensi della L.R. 18.04.81 come da bollettino postale VCYL 0078 del 09/10/2014

c) versamento di € 95,50 sul C/C 229922 intestato alla Cassa Regionale del Banco di Sicilia di Palermo, per canoni pregressi dal 1999-2010 come da bollettino postale VCY 0837 del 24/02/2011;

d) versamento di € 23,04 sul C/C 229922 intestato alla Cassa Regionale Unicredit AG, per canoni pregressi dal 2011 al 2012 come da bollettino postale VCY 0118 del 24/02/2012;

e) versamento di € 23,88 sul C/C 229922 intestato alla Cassa Regionale Unicredit AG, per canoni pregressi dal 2013 al 2014 come da bollettino paytipper n° 2422555 del 02/09/2014;

f) versamento di € 12,21 sul c/c 229922 intestato alla Cassa Regionale Unicredit AG, per canone demaniale anno 2015 come da bollettino postale n° 0131 del 08-04-2016

Restano a carico della Ditta concessionaria tutte le spese inerenti alla concessione per registrazioni, copie di atti, copie di stampe e quant'altro occorrente.

#### ARTICOLO 11

##### **Richiamo a leggi e a regolamenti**

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la Ditta concessionaria è tenuta alla piena osservanza di tutte le disposizioni del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e relative norme regolamentari, nonché di tutte le prescrizioni legislative e delle relative norme regolamentari intervenute successivamente concernenti le derivazioni ed il buon regime

delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

#### **ARTICOLO 12**

##### **Domicilio legale**

Per ogni effetto di legge la ditta concessionaria elegge il proprio domicilio presso la Casa Comunale di Licata provincia di Agrigento, nel cui territorio ricadono le opere di presa.

#### **ARTICOLO 13**

##### **Clausola igienico sanitaria**

La concessione regolata dal presente disciplinare potrà per motivi igienico sanitari essere revocata in qualsiasi momento, senza preavviso alcuno, senza che la ditta concessionaria abbia nulla a pretendere dall'Amministrazione per risarcimento danni.

La ditta concessionaria resta obbligata a fare eseguire a proprie spese dal L.I.P./ASP competente per territorio le analisi chimico-batteriologiche delle acque derivate ogni qualvolta l'Amm.ne lo riterrà opportuno a tutela della falda interessata e della salute pubblica.

#### **ARTICOLO 14**

##### **Clausola di solidarietà**

La concessione che forma oggetto del presente schema di disciplinare è fatta in solido Moscato Natale, nato il 20/06/1968 a Licata e Graci Maria nata a Licata il 28/09/1973 CF: GRCMRA73P68E573G e residenti entrambi in Via Antonelli n. 45,, conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi inerente alla concessione l'altra

sarà obbligata ad ottemperare, restando autorizzata a procedere i lavoro

ri ed ad esercitare la concessione con tutti gli oneri relativi.

**UFFICIO DEL GENIO CIVILE**

**AGRIGENTO**

Si attesta che il presente Disciplinare è stato firmato dal richiedente la  
Concessione Signor Moscato Natale nato a Licata il 20/06/1968 e Sig.  
ra Graci Maria, nata a Licata il 28/09/1973, alla presenza dell'Istruttore  
Direttivo Geom. Agostino La Motta, all'uopo incaricato dal Capo  
dell'Ufficio Provinciale del Genio Civile di Agrigento e dai testi

Sigg. CARMELO PETRUCCI MICHELE NERI

entrambi dipendenti di questo Ufficio.

La Ditta Moscato Natale Graci Maria

I Testi Carlo La Motta Michele Neri

L'Istruttore Direttivo  
(Geom. A. La Motta)


L'INGEGNERE CAPO  
(Dallio Alongi)




Stralcio planimetrico del F.M. n° 71 particella 68 del Comune di LICATA, con la ubicazione quotata del pozzo e perimetrazione in rosso della superficie da irrigare.

Licata, li .....


IL TECNICO  
Dott. Agronomo G. Montana





FONDO  
 C/DA TROCCONO - FAMA - SCIFITELLI  
 F. N. 71 PART. 68

LA DITTA  
 D'ANGELO SALVATORE E TRUSSI DEDICENZA,  
 NATI A ZIGATA RISP. IL 08/12/41 E IL  
 12/11/46, RESIDENTI IN VIA ANTONELLI, 45.  
 96 97 98 99

IL TECNICO  
 DOTT. AGR. 

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
 Agenzia Entrate

00030964 00004A05 00005001  
 00044308 00 04/2018 00 143:47  
 0578-00010 798 2018 000100  
 IDENTIFICATIVO : 0118070006212

01 BOLLO  
 €1,00  
 000000

Ufficio del Catastro

